
STUDIO LEGALE DI GIUNTA

Via Antonello da Messina 67 - 95029 - Viagrande (CT)

La pistola nel materasso.

Tanti ci chiedono quali siano i modi corretti di custodire un'arma da caccia per evitare contestazioni dall'Autorità di P.S. In particolare, ci chiedono circa l'obbligatorietà di essere muniti di cassaforte o armadio blindato. Sul punto tanto si è scritto nelle riviste specialistiche di caccia, là dove è stato affermato, a ragione, che né l'armadio blindato, né la cassaforte sono obbligatori.

E allora come devono essere custodite le armi comuni? La risposta la ricaviamo dalla recentissima emblematica sentenza n. 13570/2017 della Suprema Corte di cassazione la quale, nel confermare la posizione da tempo assunta, è stata chiamata a pronunciarsi in merito ad un fatto che vedeva l'imputato condannato in primo grado e in appello per avere nascosto la propria pistola all'interno del materasso della propria stanza da letto. Sorge, allora, spontanea la domanda: si può detenere la pistola, e perché no un fucile da caccia, dentro un materasso? Secondo la Cassazione sì, salva qualche eccezione di cui diremo sotto.

Pagina 1 di 3

www.studiolegaledigiunta.it - info@studiolegaledigiunta.it -
avvfrancescadigiunta@pec.ordineavvocaticatania.it

Per comprendere bene le ragioni della sentenza che stiamo commentando, occorre partire dalle disposizioni di Legge, con precisione dagli articoli 20 e 20 bis della L. 18 aprile 1975, n. 110 che testualmente riportiamo:

Art. 20, L. n. 110/1975

Custodia delle armi

*La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata **con ogni diligenza** nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti **difese antifurto** secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza.*

Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 1.000.000

Art. 20 bis, L. n. 110/1975

Omessa custodia delle armi

Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a due anni.

*Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 **le cautele necessarie** per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 giunga ad **impossessarsene agevolmente**, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.*

Dalle due disposizioni si ricava agevolmente che:

*- per la custodia delle armi non è previsto alcun specifico mezzo, occorrendo utilizzare semplicemente "**ogni diligenza**";*

- solo in presenza di soggetti minori, incapaci, tossicodipendenti o impediti nel maneggio occorre approntare le "**cautele necessarie**".

- solo alcuni soggetti (armaiolo, ecc.) devono munirsi di antifurto;

Nel caso che ci occupa (la custodia della pistola nel proprio materasso) l'imputato abitava da solo (quindi non era attorniato da minori, incapaci, tossicodipendenti o impediti), non era né armaiolo, né collezionista. Per tali motivi la Corte di legittimità ha ritenuto che custodire la pistola all'interno del materasso, **avendo la diligenza** di privarla del caricatore perché nascosto in altro luogo dell'abitazione, fosse, secondo il criterio "dell'id quod plerumque accidit" sufficiente ad assolvere l'imputato e annullare le precedenti sentenze di condanna.

Diversa è l'ipotesi in cui all'interno dell'abitazione vivono minori, incapaci, tossicodipendenti, impediti. In questi casi il grado di diligenza preteso dal Legislatore è maggiore, dovendo il detentore dell'arma porre in essere ogni accorgimento per evitare che questi vengano a contatto con le armi. Non basterà, dunque, mettere l'arma, ad esempio, in un cassetto del comodino, seppur chiuso a chiave, ma facilmente violabile, occorrendo custodirla in maniera tale che i soggetti di cui sopra non possano in alcun modo appropriarsene. In questi casi, l'armadio blindato potrebbe essere ritenuto **cautela necessaria**.

Viagrande, il 31 marzo 2017